

Prot. N. 2016/CV/002415  
DEL 06-10-2016



**CONVENZIONE**  
**TRA IL CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE**  
**E LA FONDAZIONE CENTRO PER LA**  
**CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI LA VENARIA REALE**

Il CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE, con sede in Piazza della Repubblica n. 4, 10078, Venaria Reale (TO); C.F. 97704430012; P.IVA IT09903230010 - per questo atto rappresentato dal Dott. Mario Turetta, che interviene nella sua qualità di Direttore, con i poteri a lui riconosciuti dallo Statuto del Consorzio

e

la FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE" - con sede in Piazza della Repubblica, 10078, Venaria Reale (TO); C.F. 97662370010; P.IVA 09120370011 - per questo atto rappresentata dall'Arch. Stefano Trucco, Presidente e legale rappresentante, con i poteri a lui riconosciuti dallo Statuto della Fondazione,

**PREMESSO CHE:**

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino, la Fondazione per l'arte della Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT, hanno costituito la Fondazione denominata "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali - La Venaria Reale" (atto pubblico 21 marzo 2005, repertorio n. 3344, atti n. 2037; rogante Notaio Andrea Ganelli), cui hanno poi aderito la Città di Torino, la Città di Venaria Reale, la Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, e la Compagnia di San Paolo in loco della Fondazione per l'arte (di seguito "Fondazione");
- il 30 giugno 2005 la Fondazione ha ottenuto l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, acquistando per l'effetto la piena capacità d'agire per la cura degli interessi previsti dal suo Statuto;
- la Fondazione è stata costituita in ragione delle disposizioni del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" (di seguito "Codice"), in particolare l'art. 29, comma 11°, per svolgere "attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità", anche attraverso l'organizzazione di Laboratori di restauro e scientifici e l'istituzione e l'accREDITAMENTO di "scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro"; essa dunque "si occupa della conservazione del patrimonio culturale" (art. IV, comma 2°, Atto costitutivo; art. 2, comma 2°, Statuto);
- la Fondazione ha organizzato un Laboratorio per la conservazione dei beni culturali, "finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, di prevenzione e di restauro di beni culturali" (art. IV, comma 2°, lett. a, Atto costitutivo; art. 2, comma 2°, lett. a, Statuto);
- gli artt. IV, comma 2°, lett. C) e X, comma 1, dell'Atto Costitutivo, nonché l'art. 2, comma 2, dello Statuto della Fondazione, stabiliscono che essa interagisca con l'Università degli

Studi di Torino nell'organizzazione e gestione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico per il rilascio, da parte dell'Università di Torino, del Titolo di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004), in convenzione con la Fondazione stessa;

- di conseguenza, il 31 gennaio 2006 l'Università degli Studi di Torino e la Fondazione CCR hanno stipulato una convenzione per la definizione dei reciproci impegni, delle attività e dei servizi per l'istituzione, l'attivazione e lo svolgimento del percorso formativo finalizzato al rilascio del titolo di Restauratore-Conservatore di Beni Culturali, poi prorogata da ultimo il 31 gennaio 2013, ove si prevede che la Fondazione CCR organizzi e gestisca le attività pratiche di laboratorio e di cantiere richieste per la formazione del restauratore conservatore, mettendo a disposizione del Corso di Studi opere idonee dal punto di vista storico, artistico, tecnico e conservativo allo svolgimento delle attività pratiche di laboratorio, dei tirocini curriculari ed extracurriculari, delle tesi di laurea magistrali programmate;
- la Fondazione è istituzionalmente chiamata a realizzare *"la parte prevalente della propria attività a favore dei Fondatori"*, ma può anche *"svolgere la restante parte su incarico di soggetti terzi"*, fermo restando che essa *"può svolgere, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile e opportuna al perseguimento delle proprie attività"* (art. IV, commi 3° e 4°, Atto costitutivo; art. 2, commi 3° e 4°, Statuto);
- la Fondazione inoltre è stata istituita quale soggetto giuridico capace di operare ai sensi dell'articolo 112, comma 5° del Codice, per elaborare e sviluppare i piani strategici di sviluppo culturale, nonché i programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica e di pertinenza dei Fondatori rientranti nella previsione di cui al comma 8° del medesimo art. 112;
- le attività che la Fondazione svolge, anche nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche, rientrano quindi nelle previsioni degli articoli 6, 29, 111 e 112 del Codice dei Beni Culturali;
- il Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale (di seguito "Consorzio") è stato costituito - in ragione degli articoli 112 e 115 del Codice - dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Venaria Reale, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo, per la gestione, la conservazione, la manutenzione, la valorizzazione, la promozione l'adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Complesso monumentale de La Venaria Reale;
- In particolare, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, compete al Consorzio, tra l'altro, di predisporre il "piano strategico di sviluppo culturale del complesso di Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria, nonché delle relative pertinenze, quali siti ascritti alla lista dei siti UNESCO costituenti patrimonio mondiale dell'umanità"; di promuovere il "turismo culturale in ambito piemontese"; sviluppare la "comunicazione inerente la valorizzazione anche della altre residenze reali, assicurandone il coordinamento"; ed inoltre "organizzare mostre, eventi culturali e convegni, spettacoli e manifestazioni, nonché studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali;
- Il contratto di servizio del Consorzio – il cui schema è stato approvato dal Consiglio di

amministrazione, nella seduta del 15 dicembre 2008, e dalla Regione Piemonte, con delibera di Giunta Regionale n. 124-10442 del 22/12/2008 – all'art. 4, relativo agli obblighi del Consorzio, richiede esplicitamente che quest'ultimo agisca in collaborazione con la Fondazione sia nella promozione delle attività di conoscenza del Complesso monumentale e dei beni in esso raccolti, del sistema delle Residenze Sabaude e, più in generale, del patrimonio culturale del Piemonte, mediante la realizzazione o il sostegno di studi, ricerche, sperimentazioni nonché l'edizione di opere a carattere scientifico o divulgativo; sia nella promozione, l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi in materia di tutela, fruizione e valorizzazione, con particolare riguardo al patrimonio culturale del Piemonte, ovvero la partecipazione ad essi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con la Fondazione medesima;

#### CONSIDERATO CHE:

- le indicate disposizioni (del Codice dei beni culturali e degli atti fondativi della Fondazione CCR e del Consorzio) prefigurano un modello organizzativo di collaborazione fra enti che può essere considerato quale specificazione del principio generale secondo cui «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» (art. 15, co. 1°, l. 7 agosto 1990, n. 241);
- l'esigenza di collaborazione s'afferma anzitutto con riferimento ai beni culturali nella disponibilità del Consorzio;
- infatti «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione di patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- pertanto la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obbiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- la presente Convenzione configura un modello organizzativo fra il Consorzio e la Fondazione anzitutto per la valorizzazione, la conservazione e il restauro di beni culturali nella disponibilità del Consorzio;
- a coronamento, tale modello organizzativo trova conferma nella stessa disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione in materia di contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
- infatti amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico», quali la Fondazione in quanto soddisfa i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
- in base alle indicate discipline (europea e italiana) «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo

*stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);*

- fra il Consorzio e la Fondazione sussiste l'indicata comunanza di obiettivi, in sintesi consistente nella valorizzazione, conservazione e restauro di beni culturali, secondo le rispettive vesti e competenze (a) di soggetto istituito per la valorizzazione e la promozione del Complesso monumentale de La Venaria Reale (il Consorzio), ex artt. 112 e 115, Codice dei beni culturali, e (b) di centro istituito per la conservazione e il restauro dei beni culturali, anzitutto quelli del patrimonio culturale pubblico (la Fondazione), ex artt. 6, 29, 111 e 112, Codice dei beni culturali;
- l'interesse pubblico a istituire una stabile forma di cooperazione del Consorzio con la Fondazione s'afferma per l'eccellenza raggiunta in Italia e in Europa dalla Fondazione medesima, che negli anni è stata capace d'integrare in un'unica organizzazione la Scuola di Alta Formazione e Studio, i Laboratori per la Conservazione e il Restauro, i Laboratori di *Imaging*, i Laboratori Scientifici, la Biblioteca e il Centro di Documentazione, riuscendo così a coniugare gli obiettivi di formazione, insegnamento, ricerca e realizzazione di interventi di conservazione e restauro, secondo l'apporto multidisciplinare e condiviso di restauratori, storici dell'arte e professionalità scientifiche;
- la Fondazione rispetta anche i requisiti definiti dalla direttiva europea rispetto al fatturato, svolgendo sul mercato aperto meno del 20% delle proprie attività;
- comunque la presente Convenzione non comporta obbligo di esclusività nell'affidamento di interventi di restauro di beni culturali nella disponibilità del Consorzio;

#### **CONSIDERATO INFINE CHE:**

- i due enti - istituiti negli stessi anni - hanno le loro sedi nel complesso monumentale della Venaria Reale; quindi anche dal punto di vista strutturale (ad es. comuni impianti di riscaldamento/raffrescamento) e delle esigenze d'organizzazione degli enti stessi (ad es. servizio di vigilanza e controllo degli immobili) esiste una comunanza di obiettivi e di azione amministrativa che - già affrontata nel passato, di volta in volta, a seconda dell'occasione - consiglia di estendere oggi le forme di stabile collaborazione fra Consorzio e Fondazione anche all'acquisizione di lavori, beni, servizi necessari per entrambi gli enti, quale soluzione organizzativa utile per la razionalizzazione delle procedure e il risparmio dei costi;
- pertanto e in definitiva, occorre stabilire il quadro generale dei reciproci diritti e obblighi tra il Consorzio e la Fondazione, da integrarsi con specifiche clausole contenute nei singoli atti in esecuzione della presente Convenzione;

tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate:

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Efficacia delle premesse.**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale di questa Convenzione.

**Art. 2 – Natura della collaborazione e finalità.**

1. Il Consorzio e la Fondazione si impegnano a collaborare anzitutto per la realizzazione di progetti concordati di volta in volta fra loro, orientati ad attività di ricerca, sperimentazione, studio, formazione, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e di restauro su beni culturali nella disponibilità del Consorzio.

2. Il Consorzio e la Fondazione si impegnano, altresì, a concordare ed attuare forme di razionalizzazione dei processi di acquisizione di lavori, beni e servizi, individuando modalità stabili di collaborazione quale soluzione organizzativa utile per la semplificazione delle procedure e il risparmio dei costi.

**Art. 3 - Modalità della collaborazione per i progetti di intervento.**

1. I singoli progetti concordati tra le Parti sono redatti secondo le modalità e le procedure del Consorzio e della Fondazione, tenuto conto della disciplina in materia di beni culturali. Successivamente i progetti devono essere presentati agli enti di tutela di volta in volta competenti per il rilascio dell'assenso di legge.

2. Nei progetti di volta in volta concordati le Parti definiscono il quadro generale tipologico e localizzativo, ove in particolare s'individuano le attività, i materiali impiegati, la campagna di indagini e la documentazione degli interventi d'interesse.

2. Gli interventi sono a cura della Fondazione, compresi gli eventuali approfondimenti diagnostici e di ricerca, nonché gli interventi sull'opera eventualmente richiesti dall'ente di tutela competente che esulino da quanto previsto nei progetti congiuntamente approvati dalle Parti di questa Convenzione.

3. Le spese da sostenersi per le attività di volta in volta individuate nei singoli progetti devono configurarsi solo come ristoro delle spese effettivamente sostenute dalla Fondazione CCR per l'impiego dei propri mezzi e del proprio personale o per le spese aggiuntive sostenute, essendo escluso il pagamento di corrispettivi comprensivi di un margine di guadagno.

4. L'eventuale pubblicazione dei risultati connessi alle attività previste da questa convenzione deve essere concordata tra le Parti.

**Art. 4 – Affidamento dei beni per gli interventi.**

1. L'affidamento dei beni per la realizzazione degli interventi d'interesse è disciplinato dalle Parti nei progetti, con cui si devono regolare e prevedere almeno:

- l'oggetto dell'intervento;
- la tipologia dell'intervento e gli obiettivi da conseguire;
- le modalità di trasporto, consegna e custodia dei beni;
- le modalità d'esecuzione dell'intervento, i materiali da impiegare e le risorse professionali da applicarsi;
- i costi unitari e complessivi dell'intervento;
- il tempo entro il quale l'intervento deve essere realizzato;



- l'attività di documentazione necessaria a testimoniare lo stato del bene prima dell'intervento e le diverse fasi d'esecuzione dell'intervento stesso;
- la direzione dell'intervento, che la Fondazione può riservare a sé o a terzi fiduciari, rimanendo comunque l'unica responsabile ad ogni effetto nei confronti del Consorzio;

2. Le prestazioni previste nei progetti devono in ogni caso essere conformi agli *standard* qualitativi, quantitativi ed economici approvati dal Consorzio in armonia con il Sistema della Qualità della Fondazione.

3. Le Parti possono stabilire ulteriori e diverse previsioni nei progetti, come ad esempio quelle riguardanti le prestazioni circa la ricerca storica e documentale sulla provenienza o sul contesto territoriale o sull'autore dell'opera.

**Art. 5 – Controllo e gestione delle attività e degli interventi.**

1. La Fondazione ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento dei più elevati livelli di qualità, efficienza, economicità e efficacia nella gestione degli interventi, nel rispetto dei progetti concordati tra le Parti, ferma restando la sua responsabilità a ogni effetto nei confronti del Consorzio.

2. La Fondazione svolge le attività nel pieno rispetto della vigenti normative generali e di settore, con particolare riferimento a quelle in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori e degli allievi del corso universitario, per mezzo di personale e strutture che le Parti riconoscono essere in possesso degli specifici e qualificati profili professionali di cui all'art. 29, comma 7°, del Codice.

3. Qualunque danno o ammenda causata dall'esecuzione delle attività è interamente a carico della Fondazione che ne risponde verso il Consorzio e verso i terzi, quand'anche il danno o ammenda sia causato dal fatto dei suoi fornitori o subappaltatori.

4. La Fondazione, oltre alla polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT/O), per l'attività svolta si impegna a stipulare apposita polizza con clausola "da chiodo a chiodo" per le opere che debbano essere eventualmente trasferite presso i laboratori di restauro.

5. Le attività e i lavori sono effettuati sotto l'alta sorveglianza della competente Soprintendenza.

6. Il Consorzio si riserva il diritto di controllare in ogni momento che la gestione delle attività avvenga nel pieno rispetto dei progetti e delle normative vigenti. La Fondazione fornisce tutte le informazioni richieste, consente visite, ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

**Art. 6 – Comunicazione degli interventi.**

1. Salva l'applicabilità di quanto previsto al Titolo II, Capo I, Sezione II del Codice in materia di uso e riproduzione dei beni culturali, le Parti si impegnano a concordare le strategie di comunicazione, con ogni mezzo, delle attività e degli interventi svolti dalla Fondazione.

2. La Fondazione può utilizzare il patrimonio documentale inerente le attività e gli interventi nel rispetto delle norme in materia di diritti d'autore e con l'autorizzazione del Consorzio.

**Art. 7 – Modalità della collaborazione per la razionalizzazione delle procedure d'acquisto di lavori, beni e servizi.**

1. Entro 60 giorni dalla stipulazione di questa Convenzione le Parti verificano tutti i contratti in capo a ciascuna di esse per l'acquisizione di lavori, beni e servizi. All'esito della verifica le Parti concludono un accordo in esecuzione di questa Convenzione ove s'individuano - in ragione del

loro oggetto e della loro durata - i rapporti che possono costituire l'oggetto di procedure d'acquisizione comune, da indire e perfezionare nel 2017, e si stabiliscono le modalità di svolgimento di tali procedure.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Parti - all'esito di analogha verifica - concludono l'accordo per disciplinare le procedure d'acquisizione comune da indire e perfezionare nell'anno successivo.

3. I singoli accordi operativi, quali forme di stabili di collaborazione fra le Parti, saranno redatti secondo le modalità e le procedure del Consorzio e della Fondazione, tenuto conto della disciplina in materia e dovranno prevedere:

- l'oggetto dell'accordo e gli obiettivi da conseguire;
- le modalità operative, gli impegni e le responsabilità delle Parti;
- il tempo entro il quale l'accordo deve essere realizzato;
- le spese vive da sostenersi per le attività di volta in volta individuate dall'accordo, che andranno rimborsate alla Parte che le ha sostenute, restando escluso il pagamento di corrispettivi.

#### **Art. 8 – Durata della convenzione.**

1. Questa convenzione ha la durata di cinque anni, con facoltà di proroga con atto espresso.

2. Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per iscritto via posta elettronica certificata. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

#### **Art. 9 – Risoluzione.**

1. Questa convenzione s'intende risolta, ai sensi dell'art. 1456, cod. civ., nei seguenti casi:

- per ritardi o interruzione delle attività, per la carenza degli *standard* qualitativi nella gestione degli interventi di restauro, imputabili alla Fondazione;
- per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge, imputabili a dolo o colpa grave della Fondazione o del Consorzio.

#### **Art. 10 – Norme applicabili.**

1. Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla vigente normativa in materia, nonché al Codice Civile.

#### **Art. 11 – Registrazione.**

1. Tutte le spese di questo atto sono a carico della Fondazione. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro, la stessa sarà applicata in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 131/86, trattandosi, nella fattispecie, di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

2. L'imposta di bollo è a carico della Fondazione e il pagamento è effettuato in modalità digitale con versamento con F24, depositato agli atti del Segretariato generale.

#### **Art. 12 – Risoluzione amichevole delle vertenze.**

1. Fermo restando ogni rimedio giurisdizionale, le Parti s'impegnano a tentare preliminarmente la definizione amichevole di qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione di questa convenzione.

**Art. 12 – Trattamento dati personali.**


1. Il Consorzio e la Fondazione provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione degli eventuali dati personali relativi a questa convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità alla vigente disciplina europea e italiana sul trattamento dei dati personali, e s'impegnano a non farne alcun altro uso.

\*\*\*\*\*

L'atto è sottoscritto dalle parti su supporto informatico non modificabile mediante apposizione al *file* della firma digitale delle parti, con certificato in corso di validità.

Approvato, letto e sottoscritto a Venaria, il 06/10/2016.....

Per il Consorzio



Per la Fondazione

